



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 30.12.2002  
COM(2002) 770 definitivo

Proposta di

**REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO**

**relativo al commercio di determinati dispositivi e prodotti che potrebbero essere  
utilizzati per la pena di morte, per la tortura o per trattamenti o pene crudeli,  
inumani o degradanti**

(presentata dalla Commissione)

## RELAZIONE

- (1) L'obiettivo della proposta acclusa è quello di istituire uno specifico regime per il commercio dei dispositivi e dei prodotti che potrebbero essere utilizzati per la tortura o per trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti. Tale regime dovrebbe contribuire ad impedire violazioni del diritto umano fondamentale di non essere sottoposti a tortura né a trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, obiettivo tra i più importanti dell'Unione europea, come sottolineato negli "Orientamenti per una politica dell'UE in materia di tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti" adottati dal Consiglio (Affari generali) il 9 aprile 2001. Gli orientamenti esprimono chiaramente la posizione dell'UE sulla prevenzione dell'uso, della produzione e del commercio dei dispositivi in questione.
- (2) Gli orientamenti suddetti precisano inoltre che la proibizione di pene crudeli, inumane o degradanti pone chiari limiti all'uso della pena di morte, su cui il Consiglio ha adottato orientamenti per la politica dell'UE nei confronti dei paesi terzi il 29 giugno 1998.
- (3) Il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, la Convenzione delle Nazioni Unite del 1984 contro la tortura ed altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea escludono qualsiasi possibilità di deroga al divieto della tortura e di altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti.
- (4) Il divieto applicabile alla tortura e agli altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti rientra nella morale pubblica della comunità internazionale. Il regime proposto pone restrizioni al commercio onde impedire che si contravvenga a tale divieto quando tale violazione sia probabile, ed è pertanto necessario per tutelare la morale pubblica.
- (5) La prima componente del regime proposto è un divieto applicabile a tutti gli scambi di dispositivi che in pratica possono essere usati solo per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti.
- (6) La seconda componente consente alle autorità competenti di controllare il commercio dei dispositivi e dei prodotti elencati che potrebbero essere usati per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, ma che hanno anche usi legittimi. Le autorità competenti devono imporre tutte le condizioni ritenute opportune per impedire che i dispositivi e i prodotti in questione siano usati per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti tenendo conto di tutti i fattori pertinenti, come la tortura e gli altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, segnalati nel paese di destinazione.
- (7) L'elenco dei dispositivi è pertanto suddiviso in due parti. Nell'allegato I figurano sia i dispositivi che in pratica possono essere usati solo per la pena di morte sia quelli che in pratica possono essere usati solo per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti.

- (8) Nell'allegato II vengono elencati i dispositivi e i prodotti che potrebbero essere usati per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, ma che hanno anche usi legittimi. Per evitare che le procedure risultino troppo complesse e onerose, nell'allegato II si sono indicati solo i dispositivi e i prodotti progettati in modo da poter essere agevolmente utilizzati per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, come quelli che possono causare gravi sofferenze o lesioni agli esseri umani, nonché i dispositivi e i prodotti utilizzati dalle persone incaricate di applicare la legge.
- (9) Il regolamento proposto applica inoltre restrizioni ai servizi connessi ai dispositivi elencati e alle attività di brokeraggio, senza però limitare il commercio dei dispositivi e dei prodotti che non figurano in elenco.
- (10) L'elenco dei dispositivi e dei prodotti deve essere riesaminato periodicamente in funzione degli sviluppi tecnologici, rivolgendo particolare attenzione ai dispositivi di applicazione della legge definiti "non letali", che potrebbero risultare più nocivi di quanto affermi il fabbricante e prestarsi di conseguenza alla tortura e agli altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti.
- (11) A norma degli Orientamenti per una politica dell'UE nei confronti dei paesi terzi in materia di tortura e di altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti adottati dal Consiglio il 9 aprile 2001, l'UE solleciterà i paesi terzi ad impedire l'utilizzazione, la produzione e il commercio di dispositivi concepiti per la tortura e per trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti. Ritenendo che l'UE debba prendere anch'essa le misure che suggerisce ai paesi terzi, la Commissione propone di istituire restrizioni al commercio con i paesi terzi dei dispositivi e dei prodotti che potrebbero essere usati per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti.
- (12) Il regolamento proposto non applica restrizioni all'uso, alla produzione, alla commercializzazione e alla vendita sul mercato interno dei dispositivi e dei prodotti in questione. La Commissione invita gli Stati membri a prendere rapidamente altre misure, specie per quanto riguarda la produzione dei dispositivi e dei prodotti in questione.
- (13) Va osservato infine che il regolamento proposto lascia impregiudicato il regime di controllo delle esportazioni per i beni a duplice uso (regolamento (CE) n. 1334/2000 del Consiglio) e per le armi da fuoco (direttiva 91/477/CE del Consiglio, che impone agli Stati membri di intensificare i controlli alle frontiere esterne per quanto riguarda la detenzione di armi) e non osta all'istituzione di divieti di esportazione per altri motivi, ad esempio per impedire e combattere la repressione interna in un paese terzo (regolamenti (CE) del Consiglio n. 1081/2000 per la Birmania/Myanmar e n. 310/2002 per lo Zimbabwe).

Proposta di

## REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

**relativo al commercio di determinati dispositivi e prodotti che potrebbero essere utilizzati per la pena di morte, per la tortura o per trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione<sup>1</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) poiché il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali costituisce, ai sensi dell'articolo 6 del trattato sull'Unione europea, uno dei principi comuni agli Stati membri, la Comunità ha deciso nel 1995 di farne un elemento essenziale delle sue relazioni con i paesi terzi. Si è deciso pertanto di inserire una clausola in tal senso in tutti i nuovi accordi di commercio, di cooperazione e di associazione a carattere generale conclusi con i paesi terzi;
- (2) l'articolo 5 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, l'articolo 7 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici e l'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali contengono un'incondizionata proibizione generale della tortura e delle trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti. Altri testi, in particolare la Dichiarazione delle Nazioni Unite contro la tortura<sup>2</sup> e la Convenzione delle Nazioni Unite del 1984 contro la tortura e altri trattamenti o punizioni crudeli, inumani o degradanti, impongono agli Stati di impedire la tortura;
- (3) l'articolo 2, paragrafo 2 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea<sup>3</sup> vieta la condanna alla pena di morte e la sua esecuzione. Il 29 giugno 1998, il Consiglio ha approvato gli "Orientamenti per una politica dell'UE nei confronti dei paesi terzi in materia di pena di morte" decidendo che l'Unione europea si sarebbe attivata per farla abolire in tutto il mondo;

---

<sup>1</sup> GU C [...] del [...], pag. [...].

<sup>2</sup> Risoluzione 3452 (XXX) del 9.12.1975 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite.

<sup>3</sup> GU C 364 del 18.12.2000, pag. 1.

- (4) l'articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea vieta la tortura e gli altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti. Il 9 aprile 2001 il Consiglio ha adottato gli "Orientamenti per una politica dell'UE nei confronti dei paesi terzi in materia di tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti". Tali Orientamenti presentano sia l'adozione del Codice di condotta dell'Unione europea in materia di esportazione di armi del 1998 che la prevista introduzione di controlli sulle esportazioni di dispositivi paramilitari come esempi di misure atte a contribuire efficacemente alla prevenzione della tortura e degli altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti. Essi evidenziano inoltre la necessità di sollecitare i paesi terzi ad impedire l'utilizzazione, la produzione e il commercio di dispositivi concepiti per la tortura e per trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti e sottolineano che il divieto di pene crudeli, inumane o degradanti impone chiari limiti all'uso della pena di morte;
- (5) nella sua risoluzione sulla tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, adottata il 25 aprile 2001 e appoggiata dagli Stati membri dell'UE, la Commissione delle Nazioni Unite per i diritti dell'uomo ha invitato i membri delle Nazioni Unite a prendere misure appropriate, anche di carattere legislativo, per prevenire e vietare, tra l'altro, l'esportazione di dispositivi specificamente concepiti per infliggere torture e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti. Questo punto è stato confermato da una risoluzione adottata il 16 aprile 2002;
- (6) il 3 ottobre 2001, il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione<sup>4</sup> sulla seconda relazione annuale del Consiglio ai sensi della misura operativa n. 8 del codice di condotta dell'Unione europea per le esportazioni di armi, sollecitando la Commissione ad agire rapidamente per la presentazione di un appropriato meccanismo comunitario che includa il divieto di promozione, commercio ed esportazione di attrezzature di polizia e di sicurezza il cui uso sia in sé crudele, inumano o degradante e ad assicurare che il suddetto meccanismo comunitario sospenda il trasferimento di attrezzature i cui effetti clinici non siano pienamente noti, nonché il trasferimento di attrezzature il cui uso, nella pratica, ha rivelato un rischio sostanziale di abusi o di lesioni ingiustificate;
- (7) occorre pertanto stabilire norme comunitarie sul commercio con i paesi terzi dei dispositivi e dei prodotti che potrebbero essere utilizzati per la tortura o per trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, in modo da promuovere il rispetto della vita umana e dei diritti fondamentali dell'uomo tutelando, di conseguenza, la morale pubblica. Queste norme impedirebbero agli operatori economici comunitari di trarre vantaggio dagli scambi che promuovono o comunque agevolano l'attuazione di politiche in materia di pena di morte, tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti incompatibili con gli Orientamenti pertinenti dell'UE, con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e con le convenzioni e i trattati internazionali;
- (8) ai fini del presente regolamento, si ritiene opportuno applicare le definizioni della tortura e degli altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti contenute nella convenzione delle Nazioni Unite del 1984 contro la tortura ed altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti. Queste definizioni vanno interpretate in funzione della giurisprudenza sull'interpretazione dei termini corrispondenti nella Convenzione europea sui diritti dell'uomo e nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

---

<sup>4</sup> GU C 87 E dell'11.4.2002, pag. 136.

- (9) occorre vietare le esportazioni e le importazioni di dispositivi che in pratica possono essere usati solo per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti. A tale riguardo, va osservato che l'articolo 33 delle norme minime standard delle Nazioni Unite per il trattamento dei prigionieri<sup>5</sup> proibisce l'uso di ferri e catene;
- (10) occorre inoltre istituire controlli sulle esportazioni di determinati dispositivi e prodotti che potrebbero essere usati per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, ma che hanno anche usi legittimi. I controlli in questione dovrebbero riguardare i dispositivi progettati in modo da poter essere agevolmente utilizzati per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, nonché i dispositivi e i prodotti utilizzati per applicare la legge;
- (11) l'articolo 3 del codice di condotta per i funzionari incaricati di applicare la legge<sup>6</sup> limita il ricorso ai dispositivi utilizzati per applicare la legge ai casi di assoluta necessità, nella misura richiesta dallo svolgimento delle loro funzioni. Conformemente ai principi di base sull'uso della forza e delle armi da fuoco da parte dei funzionari incaricati di applicare la legge, adottati nel 1990 dall'ottavo congresso delle Nazioni Unite sulla prevenzione dei delitti e sul trattamento dei colpevoli, nello svolgimento delle loro funzioni i funzionari incaricati di applicare la legge devono utilizzare per quanto possibile mezzi non violenti prima di ricorrere alla forza e alle armi da fuoco;
- (12) i principi di base suddetti caldeggiavano pertanto la produzione di armi paralizzanti non letali da usare in circostanze appropriate e comunque sotto una rigorosa sorveglianza. Determinati dispositivi utilizzati tradizionalmente dalla polizia come strumenti antisommossa o di autodifesa sono stati modificati affinché li si possa usare per provocare scosse elettriche o rilasciare sostanze chimiche paralizzanti. In molti paesi, tuttavia, questi dispositivi vengono utilizzati impropriamente per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti;
- (13) i principi di base suddetti impongono di fornire dispositivi di autodifesa ai funzionari incaricati di applicare la legge. Il presente regolamento, tuttavia, non si applica al commercio dei dispositivi tradizionali di autodifesa come gli scudi;
- (14) il presente regolamento si applica anche al commercio delle sostanze chimiche paralizzanti, quali i gas lacrimogeni e le sostanze antisommossa;
- (15) le norme minime standard delle Nazioni Unite per il trattamento dei prigionieri<sup>7</sup> vietano inoltre di usare strumenti di contenzione a scopo punitivo; questi dispositivi possono essere usati solo per impedire l'evasione durante un trasferimento, per motivi medici sotto la guida di un operatore sanitario oppure, qualora gli altri metodi di controllo si rivelino inefficaci, per impedire a un prigioniero di ferirsi, di ferire altre persone o di fare danni;

---

<sup>5</sup> approvate con le risoluzioni 663 C (XXIV) del 31.7.1957 e 2076 (LXII) del 13.5.1977 del Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite.

<sup>6</sup> Risoluzione 34/169 del 17.12.1979 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite.

<sup>7</sup> approvate con le risoluzioni 663 C (XXIV) del 31.7.1957 e 2076 (LXII) del 13.5.1977 del Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite.

- (16) conformemente agli Orientamenti per una politica dell'UE nei confronti dei paesi terzi in materia di tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, le relazioni periodiche dei capi missione nei paesi terzi devono comprendere un'analisi della frequenza con cui si ricorre, nello Stato presso il quale sono accreditati, alla tortura o agli altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti e delle misure prese per ovviare a questa situazione. Nel decidere se concedere o meno un'autorizzazione, le autorità competenti devono tener conto di queste relazioni e dei documenti analoghi presentati dalle organizzazioni internazionali competenti. Nelle relazioni suddette deve figurare anche una descrizione dei dispositivi utilizzati nei paesi terzi per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti;
- (17) per contribuire all'abolizione della pena di morte nei paesi terzi e alla prevenzione della tortura e degli altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, occorre imporre restrizioni sulla prestazione ai paesi terzi di servizi connessi al funzionamento e all'uso di tutti i dispositivi oggetto del presente regolamento. Per lo stesso motivo, occorre imporre restrizioni sulla prestazione dei servizi che promuovono le vendite dei dispositivi e dei prodotti oggetto del presente regolamento, come il brokeraggio, a prescindere dal fatto che i dispositivi in questione siano stati o siano destinati ad essere immessi in libera pratica, in un qualsiasi momento, nel territorio della Comunità;
- (18) le misure di cui al presente regolamento, volte a combattere il ricorso alla pena di morte, alla tortura e agli altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti nei paesi terzi, comprendono restrizioni agli scambi con paesi terzi di dispositivi che potrebbero essere utilizzati per la pena di morte, per la tortura o per trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti. Si ritiene superfluo instaurare controlli di questo tipo sulle transazioni all'interno della Comunità, poiché la pena di morte non esiste negli Stati membri e le misure di salvaguardia attuali bastano ad impedire l'uso della tortura e degli altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti;
- (19) conformemente agli Orientamenti per una politica dell'UE nei confronti dei paesi terzi in materia di tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, per combattere efficacemente il ricorso alla tortura e agli altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti occorre completare le restrizioni al commercio con i paesi terzi con misure volte a impedire l'uso e la produzione di dispositivi concepiti per infliggere torture e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti;
- (20) l'elenco dei dispositivi e dei prodotti oggetto del presente regolamento deve essere riesaminato entro un lasso di tempo ragionevole in funzione degli sviluppi tecnologici;
- (21) la Commissione e gli Stati membri devono informarsi reciprocamente delle misure prese a norma del presente regolamento e comunicarsi tutte le altre informazioni pertinenti di cui dispongono;
- (22) le misure concrete necessarie per l'applicazione del presente regolamento sono misure di gestione ai sensi dell'articolo 2 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione<sup>8</sup>. Tali misure devono quindi essere adottate mediante la procedura di gestione di cui all'articolo 4 di detta decisione;

---

<sup>8</sup> GUL 184 del 17.7.1999, pag. 23.

- (23) gli Stati membri devono stabilire norme relative alle sanzioni previste in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e garantirne l'applicazione. Le sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive;
- (24) il presente atto rispetta i diritti fondamentali e i principi riconosciuti, in particolare, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Capitolo I**

### **Oggetto, campo di applicazione e definizioni**

#### *Articolo 1*

##### *Oggetto e campo di applicazione*

Il presente regolamento stabilisce le norme comunitarie che disciplinano gli scambi con i paesi terzi dei dispositivi e dei prodotti che potrebbero essere utilizzati per la tortura o per trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti.

#### *Articolo 2*

##### *Definizioni*

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- (a) "tortura": qualsiasi atto mediante il quale sono intenzionalmente inflitti ad una persona dolore o sofferenze forti, fisiche o mentali, al fine segnatamente di ottenere da essa o da una terza persona informazioni o confessioni, di punirla per un atto che essa o una terza persona ha commesso o è sospettata aver commesso, di intimidirla o di far pressione su di lei o di intimidire o di far pressione su una terza persona, o per qualsiasi altro motivo fondato su qualsiasi forma di discriminazione, qualora tale dolore o tali sofferenze siano inflitti da un agente della funzione pubblica o da ogni altra persona che agisca a titolo ufficiale, o su sua istigazione, o con il suo consenso espresso o tacito. Tale termine non si estende al dolore o alle sofferenze risultanti unicamente da sanzioni legittime, inerenti a tali sanzioni o da esse cagionati, fermo restando che la pena di morte non è una sanzione legittima ai fini del presente regolamento;
- (b) "altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti": qualsiasi atto mediante il quale sono intenzionalmente inflitti ad una persona dolore o sofferenze forti, fisiche o mentali, qualora tale dolore o tali sofferenze siano inflitti da un agente della funzione pubblica o da ogni altra persona che agisca a titolo ufficiale, o su sua istigazione, o con il suo consenso espresso o tacito. Tale termine non si estende al dolore o alle sofferenze risultanti unicamente da sanzioni legittime, inerenti a tali sanzioni o da esse cagionati, fermo restando che la pena di morte non è una sanzione legittima ai fini del presente regolamento;
- (c) "autorità incaricata di applicare la legge": qualsiasi autorità incaricata della prevenzione, dell'individuazione, delle indagini, della lotta e della repressione in



campo criminale, compresi la polizia, i pubblici ministeri, le autorità giudiziarie, le autorità carcerarie pubbliche e private nonché, se del caso, le forze di sicurezza dello Stato e le autorità militari;

- (d) "operazione di esportazione": l'esportazione, la riesportazione, la vendita, il trasferimento, la consegna o la spedizione, diretti o indiretti, a qualsiasi persona, entità o organismo di un paese terzo o a qualsiasi persona, entità o organismo ai fini di qualsiasi attività commerciale svolta sul o gestita dal territorio di un paese terzo;
- (e) "operazione d'importazione": l'introduzione di merci nel territorio della Comunità;
- (f) "autorità competente": una delle autorità elencate nell'allegato III;
- (g) "territorio della Comunità": tutti i territori degli Stati membri a cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea, alle condizioni ivi previste.

## **Capitolo II**

### **Dispositivi che in pratica possono essere usati solo per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti**

#### *Articolo 3*

#### *Divieto di esportazione*

1. Sono vietate tutte le operazioni di esportazione per i dispositivi elencati nell'allegato I, indipendentemente dalla loro origine.

Sono vietati la concessione, la vendita, la fornitura o il trasferimento, diretti o indiretti, a qualsiasi persona, entità o organismo di un paese terzo o a qualsiasi persona, entità o organismo ai fini di qualsiasi attività commerciale svolta sul o gestita dal territorio di un paese terzo, di consulenza, assistenza o formazione tecnica relative al funzionamento, all'uso, alla produzione, alla composizione o alla trasformazione dei dispositivi elencati nell'allegato I.

Sono vietati il brokeraggio e le attività analoghe volte a facilitare o a promuovere le operazioni di esportazione dei dispositivi in questione.

2. In deroga al paragrafo 1, un'autorità competente può autorizzare un'operazione di esportazione per i dispositivi elencati nell'allegato I, nonché la prestazione dei servizi connessi, purché si dimostri che il paese terzo nel quale saranno esportati i dispositivi li utilizzerà per l'esposizione al pubblico in un museo in considerazione del loro valore storico.

*Articolo 4*  
*Divieto d'importazione*

1. Sono vietate tutte le operazioni d'importazione per i dispositivi elencati nell'allegato I, indipendentemente dalla loro origine.

Sono vietati la concessione, la vendita, la fornitura o il trasferimento, diretti o indiretti, a qualsiasi persona, entità o organismo di un paese terzo o a qualsiasi persona, entità o organismo ai fini di qualsiasi attività commerciale svolta sul o gestita dal territorio di un paese terzo, di consulenza, assistenza o formazione tecnica relative al funzionamento, all'uso, alla produzione, alla composizione o alla trasformazione dei dispositivi elencati nell'allegato I.

Sono vietati il brokeraggio e le attività analoghe volte a facilitare o a promuovere le operazioni d'importazione dei dispositivi in questione.

2. In deroga al paragrafo 1, un'autorità competente può autorizzare un'operazione d'importazione per i dispositivi elencati nell'allegato I, nonché la prestazione dei servizi connessi, purché si dimostri che lo Stato membro di destinazione utilizzerà i dispositivi suddetti per l'esposizione al pubblico in un museo in considerazione del loro valore storico.

### **Capitolo III**

## **Dispositivi e prodotti che potrebbero essere utilizzati per la tortura o per trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti**

*Articolo 5*  
*Autorizzazioni di esportazione*

1. Tutte le operazioni di esportazione relative ai dispositivi e ai prodotti elencati nell'allegato II sono soggette ad autorizzazione, indipendentemente dall'origine dei dispositivi stessi.
2. Per quanto riguarda i dispositivi e i prodotti elencati nell'allegato II, sono soggette ad autorizzazione le seguenti attività:
  - (a) negoziato o conclusione di un contratto o di un accordo relativo all'acquisto, al trasferimento, alla consegna o alla spedizione dei dispositivi qualora
    - (i) il contratto o l'accordo sia concluso da o per conto di una persona, un'entità o un organismo in un paese terzo, oppure da o per conto di qualsiasi persona, entità o organismo ai fini di qualsiasi attività commerciale svolta sul o gestita dal territorio di un paese terzo,
    - (ii) il contratto o l'accordo imponga di mettere i dispositivi elencati nell'allegato II a disposizione della persona, dell'entità o dell'organismo in questione e

- (iii) la persona, l'entità o l'organismo impegnati in attività di brokeraggio o in attività analoghe siano stabiliti nel territorio della Comunità;
- (b) concessione, vendita, fornitura o trasferimento, diretti o indiretti, a qualsiasi persona, entità o organismo di un paese terzo o a qualsiasi persona, entità o organismo ai fini di qualsiasi attività commerciale svolta sul o gestita dal territorio di un paese terzo, di consulenza, assistenza o formazione tecnica relative al funzionamento, all'uso, alla produzione, alla composizione o alla trasformazione dei dispositivi in questione.

*Articolo 6*  
*Richieste di autorizzazione*

1. Le autorizzazioni relative alle operazioni di esportazione e alle attività di cui all'articolo 5, paragrafo 1, e all'articolo 5, paragrafo 2, lettera b) possono essere concesse unicamente dall'autorità competente dello Stato membro in cui sono stabiliti l'esportatore, il venditore, il prestatore del servizio o la parte autrice del trasferimento.

Le autorizzazioni relative alle attività di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera a) possono essere concesse unicamente dall'autorità competente dello Stato membro in cui sono stabiliti la persona, l'entità o l'organismo responsabili del negoziato o della conclusione del contratto o dell'accordo.

2. I richiedenti forniscono all'autorità competente tutte le informazioni pertinenti sull'attività per la quale viene richiesta l'autorizzazione. Per le operazioni di esportazione vanno accluse in particolare:
  - (a) un'indicazione precisa del paese di destinazione, dell'utilizzatore finale e dell'uso finale previsto;
  - (b) informazioni complete sull'itinerario e sugli intermediari.

L'autorità competente può chiedere tutte le informazioni supplementari necessarie per prendere una decisione in merito alla richiesta.

3. Le autorizzazioni possono essere assoggettate a tutti i requisiti e a tutte le condizioni che l'autorità competente ritiene necessari per impedire che i dispositivi in questione vengano usati per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti crudeli, inumani e degradanti, come l'obbligo di presentare una dichiarazione firmata dall'utilizzatore finale o l'accettazione dell'impegno a non riesportare.
4. Fatto salvo l'articolo 14, paragrafo 2, l'autorità competente dispone di due mesi per prendere una decisione sulla richiesta di autorizzazione. La decisione viene comunicata senza indugio al richiedente e, se del caso, allo Stato membro nel cui territorio sarà presentata la dichiarazione di esportazione.
5. Salvo diverse disposizioni ivi contenute, le autorizzazioni relative a operazioni di esportazione consentono al richiedente e a coloro che avviano relazioni contrattuali con quest'ultimo di vendere, trasferire, consegnare e spedire i dispositivi indicati nella richiesta ad una persona, a un'entità o a un organismo specifici di un paese terzo.

6. Le autorizzazioni sono valide in tutta la Comunità per un periodo di sei mesi, a meno che l'autorità competente non decida di abbreviare questo periodo.

#### *Articolo 7*

##### *Decisioni relative all'autorizzazione delle operazioni di esportazione*

Fatti salvi gli articoli 8-11, le decisioni riguardanti le richieste di autorizzazione per le operazioni di esportazione relative ai dispositivi e ai prodotti elencati nell'allegato II vengono prese caso per caso dall'autorità competente, tenendo conto di tutte le considerazioni pertinenti quali le eventuali restrizioni applicate dal paese di destinazione al trasferimento dei dispositivi in questione e l'accettazione di obblighi e impegni internazionali al riguardo.

#### *Articolo 8*

##### *Criteri di concessione delle autorizzazioni di esportazione per l'uso finale da parte di entità diverse dalle autorità incaricate di applicare la legge*

L'autorità competente autorizza le operazioni di esportazione relative ai dispositivi e ai prodotti elencati nell'allegato II destinati a utilizzatori finali diversi dalle autorità incaricate di applicare la legge solo se sussistono le seguenti condizioni:

- (a) l'utilizzatore finale ha bisogno dei dispositivi per uno scopo legittimo;
- (b) l'utilizzatore finale impiegherà effettivamente i dispositivi a tale scopo;
- (c) l'utilizzatore finale non venderà, trasferirà o consegnerà i dispositivi a qualsiasi altra persona, entità o organismo, comprese le autorità incaricate di applicare la legge, di un paese terzo dove siano state segnalate torture o altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti.

#### *Articolo 9*

##### *Criteri di concessione delle autorizzazioni di esportazione per l'uso finale da parte delle autorità incaricate di applicare la legge*

L'autorità competente non autorizza le operazioni di esportazione relative ai dispositivi e ai prodotti elencati nell'allegato II destinati alle autorità incaricate di applicare la legge se:

- (a) l'autorità incaricata di applicare la legge pratica o ha praticato, secondo quanto è stato riferito, la tortura o altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti e
- (b) all'autorità competente non è stato dimostrato che il paese terzo in questione:
  - (i) ha vietato la tortura e gli altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti nel suo diritto nazionale, compreso il diritto penale,
  - (ii) promuove azioni giudiziarie contro le persone responsabili di torture e di altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti e
  - (iii) impone sanzioni diverse dalla pena di morte che siano al tempo stesso dissuasive e commisurate alla natura degli atti commessi.

L'autorità nega le autorizzazioni se ha motivo di concludere che i dispositivi in questione vengono probabilmente utilizzati per punizioni corporali giudiziarie.

#### *Articolo 10*

##### *Criteri supplementari di concessione delle autorizzazioni di esportazione per l'uso finale da parte delle autorità incaricate di applicare la legge durante gli interrogatori*

Per quanto riguarda le operazioni di esportazione relative ai dispositivi e ai prodotti elencati nell'allegato II utilizzate per gli interrogatori dalle autorità incaricate di applicare la legge, l'autorità competente nega l'autorizzazione se

- (a) le risulta che nel paese terzo si ricorra alla tortura o ad altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti durante gli interrogatori e
- (b) non le è stato dimostrato che il paese terzo in questione assicuri che le dichiarazioni ottenute mediante la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti vengano utilizzate come prove nei procedimenti giudiziari solo contro una persona accusata di questi atti, per dimostrare che la dichiarazione è stata fatta.

#### *Articolo 11*

##### *Criteri supplementari di concessione delle autorizzazioni di esportazione per l'uso finale da parte delle autorità incaricate di applicare la legge durante la detenzione*

Per quanto riguarda le operazioni di esportazione relative ai dispositivi e ai prodotti elencati nell'allegato II utilizzate durante la detenzione dalle autorità incaricate di applicare la legge, l'autorità competente nega l'autorizzazione se

- (a) le risulta che si sia ricorso alla tortura o ad altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti in un centro di detenzione o in una prigione gestiti o controllati dall'autorità incaricata di applicare la legge in questione e
- (b) non le è stato dimostrato che il paese terzo in questione processi le persone responsabili di torture e di altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti commessi in un centro di detenzione o in una prigione e che infligga sanzioni dissuasive e commisurate alla natura degli atti commessi, esclusa la pena di morte.

#### *Articolo 12*

##### *Autorizzazioni relative all'esportazione di servizi*

1. L'autorità competente nega l'autorizzazione per le attività di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera a) nel caso in cui le operazioni di esportazione o la prestazione di servizi nel quadro del contratto o dell'accordo che il richiedente intende negoziare o concludere non sarebbero autorizzate a norma del presente regolamento, fermo restando che, all'occorrenza, l'operazione di esportazione o la prestazione di servizi sarebbero soggette alla giurisdizione della Comunità.
2. L'autorità competente nega l'autorizzazione per le attività di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera b) nel caso in cui l'esportazione dei dispositivi a cui si riferiscono i servizi non sarebbe autorizzata dalla Comunità all'utilizzatore finale, fermo

restando che, all'occorrenza, l'operazione di esportazione sarebbe soggetta alla giurisdizione della Comunità.

## Capitolo IV

### Disposizioni generali e finali

#### *Articolo 13*

#### *Modifica dei dati relativi alle autorità competenti*

I dati relativi alle autorità competenti di cui all'allegato III vengono modificati dalla Commissione in base alle informazioni fornite dagli Stati membri.

#### *Articolo 14*

#### *Scambi di informazioni*

1. La Commissione e gli Stati membri si informano delle misure prese a norma del presente regolamento e si comunicano le informazioni utili di cui dispongono in relazione al presente regolamento, in particolare:
  - (a) informazioni sulle autorizzazioni concesse e rifiutate;
  - (b) informazioni sui nuovi dispositivi di applicazione della legge, compresi i rapporti di prova;
  - (c) conclusioni e resoconti sulle politiche e sulle pratiche dei paesi terzi riguardanti la pena di morte, la tortura e gli altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti;
  - (d) informazioni sulle violazioni, sui problemi di applicazione e sulle sentenze dei tribunali nazionali.
2. L'autorità competente che riceve una richiesta di autorizzazione ai sensi dell'articolo 6 ne fornisce entro due settimane un riassunto alle autorità competenti degli altri Stati membri e alla Commissione, informandole dei motivi per i quali intende negare o concedere l'autorizzazione e di tutte le condizioni che ritiene appropriate.

Se uno Stato membro o la Commissione sollevano un'obiezione fondata entro due settimane dal ricevimento del riassunto della richiesta, l'autorità competente in questione può presentare una nuova proposta entro una settimana.

Se l'autorità competente non presenta una nuova proposta, o se uno Stato membro o la Commissione sollevano un'obiezione fondata circa una nuova proposta entro una settimana, la Commissione prende una decisione in merito all'autorizzazione secondo la procedura di cui all'articolo 16, paragrafo 2.

*Articolo 15*  
*Relazioni*

Ciascuna autorità competente invia alla Commissione una relazione annuale contenente informazioni sul numero di richieste ricevute, sui dispositivi, sui prodotti e sui paesi a cui si riferiscono, sulle decisioni prese in merito, nonché sugli eventuali problemi di interpretazione, di organizzazione e di altra natura.

*Articolo 16*  
*Comitato*

1. La Commissione è assistita dal comitato che si occupa del regime comune applicabile alle esportazioni di prodotti, istituito dall'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2603/1969.<sup>9</sup>
2. Quando si fa riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3 della decisione 1999/468/CE è fissato a 10 giorni lavorativi.

3. Il comitato adotta il suo regolamento interno.

*Articolo 17*  
*Sanzioni*

1. Gli Stati membri istituiscono le norme relative alle sanzioni applicabili per la violazione delle disposizioni del presente regolamento e fanno in modo che queste ultime vengano attuate. Tali sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.
2. Gli Stati membri comunicano queste disposizioni alla Commissione entro e non oltre il 30 aprile 2003 e la informano immediatamente di qualsiasi modifica successiva.

---

<sup>9</sup> GU L 324 del 27.12.1969, pag. 25.

*Articolo 18*  
*Entrata in vigore*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il [...]

*Per il Consiglio*  
*Il Presidente*



## ALLEGATO I

### Elenco dei dispositivi di cui agli articoli 3 e 4

*Dispositivi che in pratica possono essere usati solo per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti.*

<u>Codice NC</u>	<u>Designazione delle merci</u>
<i>ex 4421 90 98</i> <i>ex 8208 90 00</i> <i>ex 8543 89 95</i> <i>ex 9401 79 00</i> <i>ex 9401 80 00</i> <i>ex 9402 10 00</i> <i>ex 9402 90 00</i> <i>ex 9406 00 39</i> <i>ex 9406 00 90</i>	Forche e ghigliottine  Sedie elettriche concepite o modificate per l'esecuzione di esseri umani (di potenza non inferiore a 1 000 V)  Camere a tenuta d'aria, ad esempio di acciaio e di vetro, concepite o modificate per l'esecuzione di esseri umani mediante somministrazione di una sostanza chimica letale
<i>ex 8413 81 90</i> <i>ex 9018 90 50</i> <i>ex 9018 90 60</i> <i>ex 9018 90 85</i> <i>ex 8543 89 95</i>	Sistemi automatici per l'iniezione di droghe concepiti o modificati per l'esecuzione di esseri umani mediante somministrazione di una sostanza chimica letale  Cinture a scarica elettrica concepite o modificate per limitare i movimenti degli esseri umani mediante scariche elettriche pari o superiori a 50 000 V
<i>ex 7326 90 97</i> <i>ex 8301 50 00</i> <i>ex 3926 90 99</i>	Ceppi e catene specificamente concepiti per limitare i movimenti degli esseri umani, fatta eccezione per le manette le cui dimensioni complessive, catena compresa, misurate dal bordo esterno di uno dei due bracciali al bordo esterno dell'altro, non superano, quando le manette sono chiuse, i 240 mm
<i>ex 7326 90 97</i> <i>ex 8301 50 00</i> <i>ex 3926 90 99</i>	Manette o bracciali individuali, specificamente concepiti per limitare i movimenti degli esseri umani, con un perimetro interno minimo superiore a 190 mm a dispositivo completamente chiuso
<i>ex 7326 90 97</i> <i>ex 8301 50 00</i> <i>ex 3926 90 99</i>	Serrapollici, comprese le manette  Componenti concepiti o modificati per uno qualsiasi dei dispositivi sopra elencati

## ALLEGATO II

### Elenco dei dispositivi e dei prodotti di cui all'articolo 5

*Dispositivi e prodotti che potrebbero essere utilizzati per la pena di morte, per la tortura o per trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti*

<u>Codice NC</u>	<u>Designazione delle merci</u>
ex 9401 61 00 ex 9401 69 00 ex 9401 71 00 ex 9401 79 00 ex 9402 90 00 ex 9403 20 91 ex 9403 20 99 ex 9403 50 00 ex 9403 70 90 ex 9403 80 00 ex 8543 89 95 ex 9304 00 00	Sedie e tavoli di contenzione
ex 8424 20 00 ex 9304 00 00	Dispositivi portatili concepiti o modificati per servire come strumenti antisommossa o di autodifesa mediante scariche elettriche (impulsi ad alta frequenza pari o superiori a 50 000 V), in particolare, ma non esclusivamente, manganelli e scudi a scarica elettrica, pistole con proiettili di gomma e pistole con proiettili a scarica elettrica (taser)
ex 2926 90 95	Dispositivi portatili concepiti o modificati per servire come strumenti antisommossa o di autodifesa mediante somministrazione di sostanze chimiche paralizzanti quali gas lacrimogeni, oleoresine di "Capsicum" o polverizzatori di pepe) e PAVA (vanillilamide dell'acido pelargonico, polverizzatori di pepe sintetico)
ex 2926 90 95	Componenti specificamente concepiti o modificati per uno qualsiasi dei dispositivi sopra elencati
ex 2914 70 90	$\alpha$ -Bromofenilacetone ( $\alpha$ -bromobenzilcianuro) (CA) (CAS 5798-79-8)
ex 2934 99 90	(2-clorobenziliden)malononitrile
ex 2924 29 95	(o-clorobenzal)malononitrile (CS) (CAS 2698-41-1)
ex 2939 99 90	2-cloroacetofenone (fenilacilcloruro) (CN) (CAS 532-27-4)
	Dibenz-[b,f]-[1,4]oxazepina (CR) (CAS 257-07-8)
	Vanillilamide dell'acido pelargonico (PAVA) o polverizzatori di pepe sintetico (CAS 2444-46-4)
	Oleoresine di "Capsicum" (OC) o polverizzatori di pepe (CAS 8023-77-6)

## ALLEGATO III

### Elenco delle autorità competenti di cui all'articolo 6

(che sarà completato dagli Stati membri)